



Deliberazione della Giunta comunale

N. 32 del 01.02.2011

DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DELLE CONVENZIONI IN ESSERE CON EQUITALIA ESATRI SPA PER LA RISCOSSIONE DELL'ICI E DELLA TARSU.

VERBALE

Il 01 febbraio 2011 alle ore 10.00 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1	Oldrini Giorgio	Sindaco	SI
2	Morabito Demetrio	Vicesindaco	SI
3	Amato Vincenzo	Assessore	SI
4	Brambilla Ersilia	Assessore	NO
5	Chittò Monica	Assessore	SI
6	Di Leva Pasqualino	Assessore	SI
7	Pozzi Alessandro	Assessore	SI
8	Teormino Lucia	Assessore	SI
9	Urro Giovanni	Assessore	SI
10	Zucchi Claudio	Assessore	SI

Partecipa il Segretario generale Mario Spoto.

Assume la presidenza il Sindaco, Giorgio Oldrini, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco sottopone alla Giunta comunale l'allegata proposta di delibera avente per oggetto:

DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DELLE CONVENZIONI IN ESSERE CON EQUITALIA ESATRI SPA PER LA RISCOSSIONE DELL'ICI E DELLA TARSU.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di delibera;
- Ritenuto di appovarla, riconoscendone il contenuto;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di approvare la proposta avente per oggetto:

DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DELLE CONVENZIONI IN ESSERE CON EQUITALIA ESATRI SPA PER LA RISCOSSIONE DELL'ICI E DELLA TARSU. con tutti gli allegati citati, considerati parte integrante e sostanziale del presente atto;

ALLEGATI:

Proposta di deliberazione con tutti i suoi allegati.

Differimento del termine di scadenza delle convenzioni in essere con Equitalia Esatri Spa per la riscossione dell'ICI e della TARSU.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 64 del 26.2.2008 e n.357 dell' 11.12.2008 sono state approvate le convenzioni con Equitalia Esatri Spa per la riscossione rispettivamente dell'ICI e della TARSU;

visto l'art. 1, comma 1, del 29.12.2010 n. 225 che proroga al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei rapporti in essere tra gli Enti Locali e i soggetti iscritti all'Albo nazionale dei concessionari della riscossione dei tributi, stabilito dall'art. 3 del DL 203/2005, convertito dalla Legge n. 248/2005; visto il comma 2 del medesimo articolo che prevede che il termine del 31 marzo possa essere ulteriormente differito al 31 dicembre 2011 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

vista la proposta in data 18.1.2011 con la quale Equitalia Esatri Spa conferma la disponibilità alla prosecuzione del servizio di riscossione a condizioni invariate e lo schema di convenzione allegato;

vista la relazione del Settore Tributi, allegata quale parte integrante del presente atto, con la quale si evidenzia la necessità di garantire continuità al servizio di riscossione delle entrate tributarie e si propone di differire il termine delle convenzioni al 31.12.2011, dando atto che le stesse si intenderanno automaticamente risolte il 31.3.2011 qualora non dovesse essere adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato:

accoltene le motivazioni e conclusioni;

visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D. Lgs. n. 267/00;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare lo schema di convenzione allegato quale parte integrante della presente deliberazione, convenzione che consente la prosecuzione del rapporto con Equitalia Esatri Spa per la gestione del servizio di riscossione dell'ICI e della TARSU sino alla scadenza dei termini previsti dal DL n.225/2010 e di dare mandato al Direttore del Settore Tributi di provvedere alla relativa sottoscrizione.

RELAZIONE

Con deliberazioni della Giunta Comunale n. 64 del 26.2.2008 e n.357 dell'11.12.2008 sono state approvate le convenzioni con Equitalia Esatri Spa per la riscossione rispettivamente dell'ICI e della TARSU.

Le modifiche apportate dall'art. 1, comma 6 quater e 6 quinquies, del DL n. 40/2010, convertito dalla Legge n. 73/2010, agli art. 3 comma 25bis del DL 203/2005, convertito dalla Legge n. 248/2005 e 3 comma 6 del DLgs n. 112/1999 hanno sancito la fine della possibilità di affidamento diretto ad Equitalia del servizio di riscossione delle entrate dei Comuni, prevista invece dalle singole normative che disciplinano i tributi comunali.

Le incertezze derivanti dal quadro normativo vigente in merito a una molteplicità di questioni, destinate ad incidere in modo determinante sulla impostazione dei bandi di gara da predisporre per i nuovi affidamenti del servizio di riscossione, hanno portato ANCI, le Associazioni dei Concessionari e ANUTEL a richiedere un intervento del legislatore diretto a chiarire gli aspetti controversi e volto a posticipare il termine del 31.12.2010, previsto per la fine del vecchio regime del sistema di riscossione..

Tali richieste sono state in parte recepite dal DL 29 dicembre 2010 n. 225 che, all'art. 1, proroga le disposizioni in materia di riscossione dettate dall'art. 3 del DL 203/2005 sopra citato. In particolare, al comma 1 viene consentito di prorogare al 31 marzo 2011 i rapporti in essere con Equitalia e i Concessionari iscritti nell'apposito Albo Nazionale; al comma 2 viene previsto che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tale termine possa essere ulteriormente posticipato al 31.12.2011.

In data 18.1.2011 Equitalia Esatri Spa ha confermato la disponibilità a proseguire l'attività di riscossione delle entrate tributarie fino allo scadere dei termini di cui sopra, alle medesime condizioni disciplinate con le convenzioni citate in premessa, proponendo all'Ente la sottoscrizione della convenzione allegata in bozza.

La convenzione prevede la prosecuzione del servizio fino al 31.12.2011 e la risoluzione automatica del rapporto in caso non dovesse essere adottato il Decreto richiamato al comma 2 del DL n.225/2010.

L'esigenza di garantire continuità a servizi che coinvolgono decine di migliaia di contribuenti e garantiscono all'Ente entrate annue per oltre 25 milioni di euro è prioritaria e determinante nella scelta di avvalersi della possibilità di proseguire il rapporto con Equitalia, in attesa dell'auspicato intervento normativo o interpretativo che chiarisca i temi aperti, destinati ad incidere sulla legittimità e la correttezza delle future procedure di gara.

Si propone pertanto di approvare lo schema di convenzione allegato e di dare mandato al Direttore del Settore tributi di procedere alla successiva sottoscrizione.

Il Direttore
dott. Rossella Fiori

Sesto San Giovanni, 26.01.2011

ATTO DI PROROGA DI CONVENZIONE

L'anno 2011, il giorno ____, del mese di _____, presso il Comune,

TRA

Il Comune di Sesto San Giovanni, con sede in Sesto San Giovanni, Piazza/Via _____ n. _____, C.F. _____, in persona del signor _____, in qualità di _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica presso il Comune

E

l'Equitalia Esatri S.p.A., - Gruppo Equitalia S.p.A. , Agente della riscossione per le province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Pavia, Sondrio e Varese, rappresentata dal signor Paolo Corbellini, giusta procura 5706 repertorio 1800 - Notaio dott. ssa Laura Cavallotti di Sesto San Giovanni;

Premesso che

- l'art. 3, comma 25, del D.L. n. 203/05, convertito dalla L. n. 248/2005, come modificato, da ultimo, dal D.L.225/2010, tra l'altro, consente la possibilità di prorogare, fino al 31 marzo 2011, i rapporti in essere tra gli Enti locali ed i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53, comma 1°, del D.Lgs. n. 446/97;
- l'art.1, comma 2, del D.L. 29 dicembre 2010 nr.225 prevede la possibilità di prorogare il termine del 31 marzo 2011 al 31 dicembre 2011 in seguito a Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- la Equitalia Esatri S.p.A. è società ad intera partecipazione pubblica, iscritta al n. 29 dell'Albo di cui all'art. 53, comma 1°, del D.Lgs. n. 446/97;
- la Equitalia Esatri S.p.A. ed il comune di Sesto San Giovanni hanno in corso un rapporto per la riscossione della Tarsu e dell'Ici le cui modalità di svolgimento sono disciplinate dalle convenzioni stipulate in data 26/02/2008;
- le suddette convenzioni sono scadute il 31/12/2010;

➤ il Comune di Sesto San Giovanni, con atto del _____ n. ____ prot. _____ ha stabilito, sussistendone le ragioni di convenienza ed opportunità, di proseguire il rapporto per la riscossione della Tarsu e dell'Ici secondo i medesimi termini, condizioni, anche economiche e modalità originariamente fissati con le convenzioni stipulate in data 26/02/2008, differendone, conseguentemente, il termine di efficacia fino al 31 dicembre 2011,

tutto ciò premesso, le parti, ritenendo le suesposte premesse parti sostanziali ed integranti del presente atto,

convengono

di differire la scadenza delle convenzioni fra di esse sottoscritta per la riscossione della Tarsu e dell'Ici in data 26/02/2008 al nuovo termine del 31 dicembre 2011, così come stabilito dalla delibera nr. _____ del _____ del Comune di _____.

Dette convenzioni si intenderanno automaticamente risolte il 31 marzo 2011 qualora non sia emanato il Decreto di proroga di cui al comma 2 dell'art.1 del D.L.225/2010.

Comune di _____
Il _____ (qualifica)
dott. _____

Equitalia Esatri S.p.A.
Il Coordinatore Servizio Fiscalità Locale
Sig. Paolo Corbellini

X